



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

*PRIMA SEZIONE CIVILE*

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1 ) dott.ssa Elvira Patania   | Presidente       |
| 2) dott.ssa Maria T. Celi     | Consigliere      |
| 3 ) dott.ssa M. Rita Gregorio | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 192/2016 R.G., posta in decisione all'udienza del 22.06.2020 , vertente tra:

FONTANA Carlo c.f. FNTCRL74M07I199Z, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Pascalia, presso il cui studio in S. Agata Militello, c.da Vallebruca n. 68, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

COMUNE di S. AGATA MILITELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

APPELLATO contumace

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 330/2015, pubblicata il 08.10.2015.





Conclusioni dell'appellante: come da note depositate.

#### FATTO

Con la sentenza riportata in epigrafe il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di S. Agata Militello avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2011 emesso dal Tribunale di Patti, sez. dist. di S. Agata Militello, per il pagamento in favore dell'istante, Fontana Carlo, della somma di euro 9.819,13, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dall'ente; dichiarava l'improponibilità della domanda spiegata dal Fontana e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese del giudizio.

Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di inammissibilità-improponibilità del giudizio di opposizione in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria, che veniva interpretava come disciplinante un'ipotesi di arbitrato irrituale.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Fontana.

Non si costituiva in giudizio il Comune appellato,

All'udienza del 22.06.2020 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune appellato, che non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.

Col primo motivo l'appellante censura la dichiarazione di improponibilità della domanda in forza della clausola compromissoria prevista nel disciplinare di incarico (art. 12) , rilevando la non applicabilità alla fattispecie di tale disposizione, attivabile solo in caso di contrasto tra le parti sull'importo richiesto per i lavori





eseguiti e/o in corso di esecuzione, non avendo nel caso in esame nulla eccepito il Comune sul compenso che era stato richiesto nella misura determinata dallo stesso ente.

Con il secondo motivo viene censurata la sentenza laddove il tribunale non ha ritenuto la nullità della suddetta clausola per mancanza di sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c. , trattandosi di contratto concluso tra le parti mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti dal Comune.

E' fondato il secondo motivo di appello.

Il Giudice di primo grado supporta il proprio convincimento sulla validità della clausola compromissoria, benché non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., sul presupposto che l'arbitrato in esame debba qualificarsi come irrituale, in considerazione del tenore della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti ed in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel dubbio si debba optare per l'irritualità dell'arbitrato (v. sentenze richiamate).

Orbene, l'art. 12 citato dispone testualmente: "Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o , in mancanza, dal presidente del tribunale competente".

A parere del Collegio, è proprio il tenore della clausola compromissoria sopra richiamata che depone per la previsione di una forma di arbitrato rituale.





Il fatto che le parti contraenti abbiano espressamente deferito la decisione al collegio arbitrale solo dopo che la controversia sorta tra le stesse in materia di liquidazione dei compensi non avesse trovato una precedente definizione, nel tempo previsto, in sede amministrativa, assegna alla decisione del collegio arbitrale valenza indubbiamente giurisdizionale, non essendo logica la rimessione della decisione in sede amichevole per ben due volte ed a distinti organi (in sede amministrativa prima ed al collegio di arbitri poi), anche in considerazione della qualità dei componenti del collegio di arbitri (tre), di cui quello scelto dall'Amministrazione deve rivestire la qualifica di avvocato, mentre il terzo sarà scelto dal presidente del tribunale competente in caso di mancanza di intesa tra le parti stesse.

Nel senso del riconoscimento dell'arbitrato rituale soccorre anche l'orientamento giurisprudenziale più recente (opposto a quello richiamato nella sentenza impugnata), secondo il quale, in caso di clausola compromissoria dubbia, *in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile* (come nella fattispecie, risalendo la clausola compromissoria all'anno 2002) *prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria* (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 6909** del 07/04/2015, in cui viene richiamata Cass. sez. un. sent. n. 16887/2013).

A supporto del riconoscimento della clausola compromissoria per arbitrato rituale va richiamato, altresì, il divieto per la P.A. di avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del cd. **arbitrato irrituale** o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli **arbitri irrituali**) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta,







Le spese dell'intero giudizio, per il principio della soccombenza, gravano sul Comune di S. Agata Militello e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della semplicità della questione trattata, in favore di Fontana Carlo, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

la Corte d' Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Fontana Carlo avverso la sentenza n. 330/2015 del Tribunale di Patti, pubblicata il 08.10.2015, così provvede:

in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 289/2011 opposto.

Condanna il Comune di S. Agata Militello al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore dell'appellante, quelle di primo grado in complessivi euro 1617,50 e quelle della presente fase di gravame in complessivi euro 2.646,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto il 25.11.2020

Il Consigliere rel.

il Presidente

dott.ssa M. Rita Gregorio

dott.ssa Elvira Patania

